

## Modifiche apportate dal D.Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico)

Il D.Lgs. 81/08, pur essendosi fondamentalmente ispirato alla legislazione previgente, ha posto in capo alle aziende obblighi di valutazione e gestione del rischio che presentano elementi di novità.

Si ricordano in particolare che il documento di valutazione deve avere date certe e contenuti più estesi rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, l'introduzione della programmazione del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza tra le misure generali di tutela, l'inserimento delle vibrazioni tra gli agenti fisici (oltre campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali) e la variazione del valore limite di esposizione per il corpo intero, una definizione più pertinente del rischio chimico definito "MODERATO" dal D.Lgs. 626/94 in "BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE".

In tema di valutazione dei rischi è da ricordare che le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1/1/09.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria nei lavoratori esposti a polveri di legno, queste ultime sono classificate cancerogene anche dal D. Lgs 81/08 (titolo IX capo II) e pertanto rendono obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori del legno.

Sono variati alcuni parametri al di sopra dei quali è prevista la sorveglianza sanitaria (capo III art. 101 e titolo IX art. 224).

Il medico competente (M.C.) dovrà istituire una cartella sanitaria e di rischio cui è esposto ogni lavoratore e custodirla personalmente per le aziende fino a 15 lavoratori (art. 25), per quanto riguarda i cancerogeni il M.C. informa i lavoratori che dopo la cessazione dell'attività lavorativa potranno essere sottoposti ad accertamenti sanitari (art. 242 comma 6).

Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna un registro degli esposti a cancerogeni (art. 243).

Nella tabella seguente si riportano le corrispondenze tra il D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs 81/08.

<b>Corrispondenza tra D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08</b>	
D.Lgs. 626/94	D.Lgs. 81/08
<b>TITOLO I</b> Capo I Disposizioni Generali Art. 4 comma 2 Art. 3 (Misure generali di tutela)	<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI</b> Capo III Sezione II (Artt. 28,29,30) <b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Capo III Sezione I (Art. 15 c.1 e 2) <b>MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI</b>
<b>Luoghi di lavoro</b>	
<b>TITOLO II</b> Artt. 30-33 Adeguamento Norme DPR 303 Artt. 6,7,9,10,11	<b>TITOLO II</b> Allegato IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
<b>AGENTI FISICI</b>	
TITOLO V-bis Protezione da Agenti Fisici Art. 49sexies Misure prevenzione	<b>TITOLO VIII AGENTI FISICI</b> Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 181 c 3 ; 192; 203; 210; 217
<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI RIPETUTA ALMENO OGNI 4 ANNI</b>	
<b>Vibrazioni</b>	
(D.Lgs.187/05 - Non rientra nel 626) Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni. <u>VALORI LIMITE</u> <b>1. Mano-Braccio</b> Valore limite di esposizione $A(8) = 5 \text{ m/s}^2$ Valore d'azione $A(8) = 2,5 \text{ m/s}^2$ <b>2. Corpo intero</b> Valore limite di esposizione $A(8) = 1,5 \text{ m/s}^2$ Valore d'azione $A(8) = 0,5 \text{ m/s}^2$	<b>TITOLO VIII AGENTI FISICI</b> Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni. <u>VALORI LIMITE</u> <b>1. Mano-Braccio</b> Valore limite di esposizione $A(8) = 5 \text{ m/s}^2$ ( brevi periodi $20 \text{ m/s}^2$ ) Valore d'azione $A(8) = 2,5 \text{ m/s}^2$ <b>2. Corpo intero</b> Valore limite di esposizione $A(8) = 1,0 \text{ m/s}^2$ (brevi periodi $1,5 \text{ m/s}^2$ ) Valore d'azione $A(8) = 0,5 \text{ m/s}^2$
<b>Rumore</b>	
(D.Lgs 195/06) Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione al rumore durante il lavoro	<b>TITOLO VIII AGENTI FISICI</b> Capo II Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

<b>Corrispondenza tra D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08</b>	
D.Lgs. 626/94	D.Lgs. 81/08
<b>Agenti Cancerogeni</b>	
TITOLO VII Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni	<b>TITOLO IX Sostanze pericolose</b> Capo II Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
<b>Agenti Chimici</b>	
Titolo VII Bis Protezione da agenti chimici	<b>TITOLO IX Sostanze pericolose</b> Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 72-quater Valutazione dei rischi	Art. 223 Valutazione dei rischi
Art 72-quinquies (Misure e principi generali di prevenzione) Introduzione del RISCHIO MODERATO	Art. 224 Misure e principi generali Introduzione del RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE
Art. 72-sexies (Misure specifiche di protezione e prevenzione)	Art. 225 (Misure specifiche di prevenzione e protezione)
Art. 72 c 2 Misurazione agenti	Art. 225 c 2 Misurazione agenti
<b>Atmosfere esplosive</b>	
TITOLO VIII Bis Protezione da Atmosfere Esplosive Da Art. 88 Bis a Art. 88 Undecies	<b>TITOLO XI</b> Protezione da Atmosfere Esplosive Da Art. 287 a Art. 295
ALL. XV Bis-ALL.XV Ter-ALL. XV Quater	<b>ALL. XLIX</b>
<b>Medico Competente</b>	
Art. 2 comma 1 lett. d)	Art. 2 comma 1 lett. h)
Art. 17 ( Il Medico Competente )	Art. 25 Obblighi del Medico Competente
<b>Sorveglianza Sanitaria</b>	
<b>TITOLO I Capo IV</b> Art. 16	<b>TITOLO I Capo III Sezione V</b> Art. 38
Art. 70 ( Registro esposti )	Art. 243 ( Registro esposti )
Art. 71 ( Registro dei tumori )	Art. 244 ( Registro dei tumori )